

Schio (Vi), giovedì 27 giugno 2002

## " L'ESPERIENZA DELL' ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI DI TORINO"

Giuseppe D'Angelo

**DAL "CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, CURATORI E TUTORI" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SCHIO (VICENZA)**

### 1) Premessa e scopo dell'intervento

Ringrazio innanzitutto il Comune di Schio per l'opportunità che ci da' con questo incontro di diffondere gli scopi e l'attività dell'Associazione tutori volontari.

Scopo principale dell'intervento è quello di portare la nostra piccola esperienza in una realtà, quella di Schio, che sta formando potenziali tutori, curatori, ... volontari, affinché operino per tutelare i diritti e le esigenze delle persone incapaci, e non suppliscano, invece, nell'esercizio di compiti precipi dell'ente pubblico.

Altresi, scopo dell'intervento è quello di cercare di promuovere localmente una associazione di persone a rappresentanza e a difesa dei soggetti incapaci di auto-tutelarsi, convogliando le risorse offerte anche da questo corso (cfr. Allegato 1)

Sottolineo, peraltro, che l'esperienza che portiamo è quella di una associazione esclusivamente di tutori, e non di curatori o altro.

### 2) Il tutore

Premetto che ognuno di noi, maggiorenne, può in tutta libertà esercitare la funzione di tutore prevista dal [Codice civile](#), sempre che siano rispettati alcuni requisiti, come ad esempio l'art.348 sulla scelta del tutore <sup>(1)</sup> e l'art.350

sull'incapacità all'ufficio tutelare <sup>(2)</sup>, e sempre che il Giudice tutelare, incaricato alla nomina del tutore, non abbia remore in merito alla sua designazione.

E' quindi sempre possibile che ciascuno di noi, singolarmente, dia disponibilità al Giudice tutelare al fine di prendersi carico di una tutela.

In base alla nostra esperienza, il Giudice tutelare, in genere accoglie con molto favore un potenziale tutore, e dopo averne valutato l'idoneità, lo inserisce in un elenco ove, di solito sono presenti anche giovani professionisti, avvocati, commercialisti, ecc., che, pur di fare esperienza, danno di solito la propria disponibilità ad assumere qualche tutela, pur esercitandola poi, generalmente, solo in maniera amministrativa/burocratica.

Ricordo che il compito del tutore è quello previsto dall'art.357 del Codice civile, ovvero:

**"Il tutore ha la cura della persona, la rappresenta in tutti gli aspetti civili e ne amministra i beni".**

Pertanto il primo compito del tutore è la cura della persona: spetta al tutore esercitare bene questa funzione.

### 3) Modalità di esercizio della tutela

Sull'esercizio delle funzioni di tutore ci sono generalmente due modalità (tralasciando quella apertamente illegale, ma che - per esempio - avviene, purtroppo, con la sottrazione di danaro ai ricoverati da parte della Pubblica amministrazione a danno di persone incapaci di auto-difendersi - cfr. Allegato 3).

A - Una modalità, è quella dell'esercizio della tutela non sulla base dei diritti delle persone, ma seguendo sempre le decisioni assunte dagli enti. Purtroppo, è forse la modalità più seguita.

Un esempio. Le leggi stabiliscono che tutte le persone malate (quindi anche gli anziani) siano esse colpite da patologie acute o croniche, devono essere curate dal Servizio sanitario nazionale, gratuitamente e senza limiti di durata. Le disposizioni sono in vigore dal 1955 (cfr. [legge 692/1955](#)).

Nonostante ciò, le Asl dimettono dagli ospedali gli anziani malati cronici non autosufficienti. (Cfr. Allegato 2).

Ricordo che il trasferimento dei malati cronici dalla sanità all'assistenza è illegale (ciò è stato confermato anche da diverse sentenze della magistratura, tra cui la [10150/1996](#) della Suprema Corte di Cassazione). Questo "scarico" determina il passaggio da una situazione (sanitaria) caratterizzata da diritti certi e gratuita ad una condizione (assistenziale) che si distingue per la discrezionalità degli enti ad intervenire e per il pagamento di rette spesso salate, oltre al fatto che le prestazioni dell'assistenza sociale sono quasi sempre molto meno valide di quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.

Molto spesso i tutori, seguono le decisioni assunte dagli Enti (che, in genere, tendono a curare i propri interessi), e poco fanno per difendere il diritto alle cure; e altresì spesso i Giudici tutelari sorvolano sul fatto che vengono violate le esigenze di cura dei malati e che i loro redditi vengano abusivamente intaccati per il pagamento di rette non dovute.

B - Un'altra modalità di esercizio delle funzioni di tutore si fonda sul dovere di assicurare la massima cura possibile della persona tutelata e del suo patrimonio.

Al riguardo, in estrema sintesi ricordo che:

- se il soggetto dichiarato interdetto è colpito da una malattia invalidante, il tutore deve rivendicare il suo diritto alle prestazioni sanitarie gratuite e senza limiti di durata;
- se il tutore difende i diritti del soggetto con handicap di cui ha la tutela, dovrebbe fare tutto il possibile perché l'ente di assistenza non lo ricoveri in istituto ma in comunità alloggio
- se il tutore difende i diritti del minore di cui ha la tutela, dovrebbe fare tutto il possibile per evitare il ricovero in istituti assistenziali e invece promuovere l'inserimento, a seconda dei casi, in una famiglia adottiva o affidataria.

Portare avanti questa modalità di esercizio della tutela - che deve sempre essere finalizzata ad apportare un maggior benessere alla persona tutelata e mai solo fine a se stessa - è chiaramente arduo, soprattutto se il tutore opera da solo.

#### 4) L'associazione di tutori

Una associazione di tutori deve avere finalità più ampie e offrire "salvaguardie" maggiori rispetto all'intervento del singolo tutore. Partiamo dalla nostra piccola esperienza, pertanto.

L'associazione tutori volontari, nata nel 1998, ha tra gli scopi statutari (cfr. Allegato 4) i seguenti:

- 3.1 - *Assunzione della tutela di persone interdette;*
- 3.2 - *Difesa dei diritti dei tutelati e delle persone interdette e minori in genere;*
- 3.3 - *Formazione/informazione, approfondimento della normativa sulla tutela;*
- 3.4 - *Auto-mutuo aiuto tra i soci.*

##### 3.1 - *Assunzione della tutela di persone interdette*

Ricordo che nell'ordinamento giuridico italiano, ad oggi sono due gli uffici di tutela per le persone incapaci:

- \* **l'interdizione - obbligatoria - per chi è in abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi** (cfr. art.414 del codice civile);
- \*\* **l'inabilitazione - facoltativa - per chi non è talmente grave da far luogo all'interdizione** (cfr. art.415 del codice civile).

Preciso che l'Associazione tutori volontari non si occupa dei casi di inabilitazione bensì solo di interdizione.

E' l'inabilitazione una forma di tutela che per sua natura si rivolge essenzialmente all'aspetto patrimoniale.

Ovvero, il curatore generalmente si occupa solo della cosiddetta "straordinaria amministrazione".

L'inabilitato, infatti, è in grado e libero di fare tutte le operazioni relative all'ordinaria amministrazione.

Con la curatela, pertanto, si farebbe una "sola" difesa del patrimonio (a salvaguardia degli interessi degli eredi)

Oltre ai minori, le persone a cui ci rivolgiamo (considerando l'art. 414 del c.c.) sono:

handicappati intellettivi gravi, anziani malati cronici non autosufficienti, malati psichiatrici.

Nella maggior parte dei casi ci indirizziamo verso persone povere, che - se va bene - possono contare sulla propria pensione, inserite già in strutture sanitarie o assistenziali (istituti, comunità alloggio, ecc.) e che non hanno parenti o conoscenti disponibili ad assumere la tutela.

Ricordo, infatti, che in assenza di persone fisiche disposte o capaci ad assumere la tutela, questa è esercitata dal Comune o, addirittura, dal responsabile dell'ospizio in cui la persona interdetta risiede (cfr. art 354 del Codice civile). In questi casi l'ente assistenziale, in quanto tutore, ha un diretto potere decisionale sull'assistito. Pertanto viene meno l'effetto di vigilanza/controllo proprio della tutela, dato che tale vigilanza è esercitata dagli stessi che dovrebbero essere controllati in quanto erogatori di assistenza.

Per ovviare a questa grave situazione, il [Csa](#)-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, al quale l'Associazione tutori volontari aderisce, ha predisposto una proposta di legge (che l'On. Novelli ha presentato nel 1997 alla Camera dei Deputati) per trasferire a livello provinciale le funzioni di tutela, dopo che le Province avranno trasferito ai Comuni tutte le competenze assistenziali che ancora detengono.

La proposta pur non essendo stata trasformata in legge, ha avuto un seguito nella Regione Piemonte, visto che con la [legge regionale 5/2001](#) (recepimento del D.lvo 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali") sono proprio stati previsti gli Uffici di pubblica tutela a livello provinciale.

##### 3.2 - *Difesa dei diritti dei tutelati e delle persone interdette e minori in genere*

L'attività singola di tutela dell'interdetto da parte del tutore, dovrebbe sempre partire dal riconoscimento delle sue esigenze e diritti.

Per esempio, più in generale il tutore per il proprio tutelato dovrebbe domandarsi almeno quanto segue:

- E' curato a carico dalla Sanità se malato cronico?
- E' corretta la contribuzione versata per conto del tutelato per il suo ricovero?
- E' adeguata la struttura ove il soggetto è ricoverato?
- E' presente nella struttura un numero sufficiente di operatori, sanitari e non?
- Sono rispettati gli standard previsti (per es. da "capitolato")?
- Qual è la competenza e la professionalità degli operatori?
- Risponde adeguatamente (tempi e modi) alle esigenze del tutelato l'assistenza erogata dal presidio?
- E' posta nella giusta attenzione la quotidiana igiene e cura della persona?
- E' diffusa una adeguata informazione verso l'esterno (ai parenti, tutori, ecc.)?
- Si svolgono attività all'interno della struttura oppure si fa una mera "badanza"?
- Le attività sono svolte il più possibile favorendo l'integrazione dei ricoverati con il "territorio"?
- E' possibile in base alle disponibilità economiche del tutelato garantirgli prestazioni aggiuntive a quelle fornite dall'ente, che gli possano apportare maggior benessere e maggior qualità della vita?

Ecc. ecc.

Questa è solo una prima lista di domande, molto pratiche, in ordine sparso e non esaustive, che secondo me il tutore dovrebbe porsi per verificare e vigilare sulla bontà dell'assistenza e delle cure apportate al proprio tutelato.

Un'altra verifica che il tutore dovrebbe fare è quella di sostituirsi al tutelato, cioè mettersi idealmente al suo posto e verificare se per egli stesso riterrebbe adeguate le prestazioni fornite.

In un approccio più ampio - non solo, pertanto, rivolto al proprio tutelato - l'attività di volontariato del tutore dovrebbe essere improntata a cercare di ottenere il riconoscimento delle esigenze e diritti delle persone più deboli, partendo dai loro bisogni e dignità.

E' veramente difficile portare solidarietà, se non c'è giustizia, ovvero rispetto dei diritti della persona.

Diceva don Milani che: "[La giustizia senza la carità è incompleta; ma la carità senza la giustizia è falsa.](#)"

Il "[volontariato dei diritti](#)" (si può definire così questo tipo di attività) davanti alle situazioni di bisogno si attiva non solo

per la risoluzione del problema del singolo (solidarietà), ma si preoccupa di far emergere le esigenze di tutte le altre persone in condizioni analoghe.

Se necessario protesta e denuncia le disfunzioni. Ma oltre alla critica fa proposte, le organizza in richieste precise che inoltra alle Autorità competenti e su queste proposte si confronta e da' battaglia.

Alcuni esempi.

Supponiamo che nella nostra zona manchi un centro diurno assistenziale per handicappati intellettivi in situazioni di gravità; dopo la scuola dell'obbligo finiscono per restare emarginati in famiglia.

Cosa fare?

Chi segue la pratica del volontariato dei diritti imposta una trattativa con l'ente locale per ottenere l'apertura di un centro diurno ed il riconoscimento quindi del diritto al servizio assistenziale per tutti i cittadini handicappati intellettivi interessati. Saranno molte e faticose le azioni da intraprendere; sicuramente i tempi non saranno brevi; ma poi il risultato, quando "incamerato", sarà veramente notevole.

Non è libero, invece, quel volontariato che, per esempio, decide di gestire in convenzione il centro diurno, in quanto potrà contare sull'erogazione delle risorse (indispensabili per la gestione del servizio) in cambio del "silenzio" sull'operato dell'Amministrazione (anche quando non rispetta i diritti degli utenti). In caso contrario l'Amministrazione revoca la convenzione.

Succede, inoltre, che per attivare un solo centro diurno (o una comunità alloggio) si esauriscono le forze disponibili dell'associazione e dopo non ci sia più la disponibilità a lottare per ottenere gli altri servizi necessari. La risposta è dunque parziale: forse riesco a risolvere il caso di 10,20 persone... e tutti gli altri?

Ricordo che a Torino, a seguito dell'azione del volontariato dei diritti si sono ottenuti:

20 centri diurni per handicappati intellettivi gravi e gravissimi, aperti 5 giorni alla settimana e per 7 ore e mezza al dì;  
7 centri di attività diurna a tempo parziale per handicappati intellettivi con limitata autonomia;

8 laboratori ed il servizio di educativa territoriale;

9 comunità alloggio a gestione diretta e 7 in convenzione;

15 convivenze guidate per giovani handicappati intellettivi inseriti nel lavoro, in grado di vivere autonomamente con un limitato intervento educativo.

Scegliere il volontariato dei diritti significa acquisire una coscienza nuova e comprendere che il volontariato ha un ruolo politico - ma non partitico (se non quello di stare dalla parte delle fasce più deboli...).

Sul fronte del volontariato dei diritti colgo l'occasione per informare in merito alle iniziative portate avanti in maniera più generale dall'Associazione tutori volontari:

- azione (con successo) per attivare un nuovo gruppo appartamento, una nuova comunità alloggio e un nuovo centro diurno nella cintura sud di Torino;
- azione di protesta, assieme alle associazioni aderenti al Csa-Coordinamento sanità assistenza di Torino, contro il testo di legge di riforma dell'assistenza, giudicato iniquo (non prevede alcun diritto esigibile);
- azione per la modifica del Dpcm 221/1999 ("redidometro") che ha avuto successo con l'emanazione del decreto legislativo 130/2000 ove, in estrema sintesi, si prevede di considerare la situazione economica del solo assistito (handicappato in situazione di gravità o ultra65-enne non autosufficiente) per l'erogazione delle varie prestazioni sociali
- azione a sostegno della istituzione degli Uffici di pubblica tutela a livello nazionale e regionale;
- azione per contrastare il decreto amministrativo Dpcm 14/2/2001 (decreto Veronesi) che trasferisce in assistenza diverse competenze per i malati cronici ultra-18enni
- azione per contrastare il decreto Amministrativo Dpcm 29/11/2001 (decreto Sirchia) sui Lea-Livelli essenziali di assistenza (tragica continuazione del Dpmc Veronesi).

### *3.3 - Formazione/informazione, approfondimento della normativa sulla tutela.*

Altro obiettivo dell'Associazione tutori volontari è quello di contribuire alla formazione/informazione sulle tematiche della tutela. In primo luogo ai propri soci e poi verso l'esterno.

La formazione è fondamentale: dà le basi per poter esercitare la tutela il più possibile in maniera corretta.

I soci dell'Associazione tutori volontari sono obbligati a seguire corsi di formazione periodicamente preparati e proposti dall'associazione stessa. Tutti ricevono un notiziario mensile informativo sulle questioni relative alla sanità e assistenza. Inoltre, quando economicamente possibile, l'associazione acquista materiale informativo (libri, ecc.) da distribuire ai soci.

Abbiamo inoltre aperto un sito internet per la diffusione delle informazioni relative alla nostra attività, alle problematiche della tutela, alle leggi e ai progetti di legge, al volontariato dei diritti, ecc.

(l'indirizzo web è: <http://www.tutori.it>).

Un altro obiettivo è l'analisi della legislazione vigente in materia di interdizione anche al fine di proporre idonei miglioramenti (ricordo a questo proposito l'azione per l'istituzione degli Uffici di pubblica tutela).

### *3.4 - Auto-mutuo aiuto tra i soci*

Si tratta di un ruolo di aiuto mutualistico tra i soci (previsto dallo statuto dell'Associazione tutori volontari).

Tale aiuto si svolge su vari livelli:

a - L' aiuto scambievole tra i soci (informazioni, consigli, appoggio,...).

b - L'assunzione della protutela di un soggetto interdetto già sotto tutela di un altro socio (pertanto in caso di eventuale impossibilità o assenza del tutore la tutela non rimarrebbe scoperta).

c - Il proporsi di un socio come tutore, o protutore, del congiunto interdetto di un altro socio, in modo che un domani ("dopo di noi") il congiunto sarà tutelato da un volontario noto, informato sul problema e quindi in grado di garantirne

un'adeguata difesa delle esigenze e diritti.

d - L'assunzione della tutela (o altro compito) direttamente di un socio (da "programmarsì" in anticipo) quando lo stesso, si spera mai, non sarà piú in grado di tutelarsi.

#### 4) Informazioni sull'Associazione tutori volontari

L'Associazione tutori volontari è oggi costituita da dodici soci, di cui tre fanno parte del direttivo. Una associazione quindi "snella".

L'attività interna dell'associazione prevede l'incontro periodico mensile tra tutti i soci.

Quest'incontro ha anche la funzione di coordinamento per l'attività dei tutori volontari.

All'interno del coordinamento ciascun socio riferisce sull'andamento della propria tutela e aggiorna su quanto è avvenuto nel mese scorso. Informa, altresì, sulle proprie attività portate avanti direttamente.

Tra tutori, insomma, ci si confronta, ci si scambia consigli e si offre supporto per operare al meglio, soprattutto sulle questioni piú difficili e delicate da risolvere.

Sottolineo, peraltro, che l'incontro ed il confronto fra tutti i soci è necessario anche ai fini del controllo stesso delle tutele e dell'attività dei tutori.

All'interno di quest'incontro, inoltre, il direttivo informa sulle iniziative portate avanti dall'Associazione tutori volontari e dal Csa-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino.

Voglio evidenziare che l'attività di coordinamento tra tutori, la formazione, e la tutela dei soci (derivante sia dall' auto-mutuo-aiuto sia dalla mera polizza assicurativa) sono elementi che concorrono a distinguere un tutore che opera singolarmente da un tutore volontario che aderisce e partecipa ad una associazione come quella di tutori volontari.

Al fine, poi, di rendere praticabile il momento di coordinamento, l'associazione ha regolamentato (cfr. Allegato 5) un limite (stabilito tra 15 e 20) al numero di soci oltre il quale è utile creare un'altra associazione, distaccando magari quel gruppo di soci vicini territorialmente, proprio per favorire le attività di tutela e controllo anche tra tutori.

Sottolineo che da regolamento è stato stabilito che per ogni socio il limite massimo di tutele che può avere assegnate è pari a una tutela piú una protutela.

Ciò perché riteniamo che una tutela ben seguita richieda tempo e attenzione, soprattutto quando non ci si limita (e non si deve) a svolgere una "semplice" gestione patrimoniale.

Per motivi eccezionali e comunque per un periodo di tempo limitato è possibile assumere due tutele.

Sottolineo che l'attività di tutore, all'interno dell'associazione, è assolutamente svolta in gratuità.

Ciò è espressamente previsto sia dal codice civile sia dalla legge 266/1991 sia dal nostro statuto; statuto che, nel contempo, prevede comunque i rimborsi per le eventuali spese sostenute.

Cosa chiediamo ai nuovi potenziali tutori. Per i nuovi volontari, oltre a far riferimento agli articoli 348 e 350 del codice civile, già precedentemente accennati, chiediamo generalmente una discreta cultura di base.

Essendo poi necessario un periodo di conoscenza reciproco tra nuovo socio e associazione, gli chiediamo di frequentare le riunioni mensilmente previste, per almeno sei mesi / un anno, prima di decidere - congiuntamente - se proporsi per assumere una eventuale tutela.

Per questo incarico, dovrà dare poi una disponibilità ad operare come volontario tutore per almeno qualche anno. In ogni caso, infatti, se un tutore rinuncia, per qualsiasi motivo, all'incarico occorre necessariamente trovare la disponibilità di un altro tutore in sua sostituzione...

## **ALLEGATO 1** **INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (\*)**

Coloro che intendono costituire una associazione di volontariato possono farlo senza l'esborso di alcuna somma. Occorre solo che predispongano l'atto costitutivo e lo statuto.

Nel primo devono essere indicate le generalità, luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale di coloro che partecipano alla costituzione dell'organizzazione e che sottoscrivono sia l'atto costitutivo sia lo statuto.

Nell'atto costitutivo, inoltre, devono essere precisati gli scopi (riportando quelli inseriti nello statuto), le cariche sociali: presidente, eventuali vice presidente, segretario, tesoriere (questi due ultimi compiti possono essere attribuiti a una sola persona), la composizione del collegio dei revisori dei conti (presidente e componenti).

Lo statuto deve contenere: il riferimento alla legge 11 agosto 1991 n.266, la denominazione dell'associazione, la sede, gli scopi, i mezzi previsti per il raggiungimento delle finalità sociali (quote sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati,...), gli organi (assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente,.. ..) e i loro compiti.

La legge 266/1991 prevede che per poter essere iscritte nei registri regionali, le organizzazioni di volontariato devono avvalersi per lo svolgimento delle attività "in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite e i propri aderenti" inoltre nello statuto "devono essere espressamente previsti l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Debbono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, riportati su carta uso bollo, è fatta gratuitamente (entro il termine massimo di 20 giorni dall'effettuazione dell'assemblea costituente) dall'ufficio del registro atti privati, a condizione che risulti che "l'associazione è stata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991 n.266 sul volontariato e che verrà richiesta l'iscrizione nei registri regionali".

Possono essere registrate, sempre gratuitamente, più copie dell'atto costitutivo e dello statuto purché ognuna di esse sia sottoscritta da tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, le firme devono essere apposte su ciascun atto e non essere fotocopiate.

(\*) *Tratto da "A SCUOLA DEI DIRITTI Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria" di Roberto Carapelle e Francesco Santanera - Utet libreria - 1997 Torino*

## **ALLEGATO 2** **CHE COSA FARE QUANDO L'OSPEDALE VUOLE DIMETTERE MALATI DI ALZHEIMER O ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI**

## **ALLEGATO 3** **CONTRIBUTI ECONOMICI ILLECITAMENTE RICHIESTI AI PARENTI DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE E DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI.**

## **ALLEGATO 4** **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI**

## **ALLEGATO 5** **REGOLAMENTO INTERNO dell'Associazione tutori volontari**

(1) **348. Scelta del tutore.** Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.

(2) **350. Incapacità all'ufficio tutelare.** Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

[www.tutori.it](http://www.tutori.it)